



Città di Francavilla Fontana

(Provincia di Brindisi)



VI AREA SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Intestatario:** SOC. "ITALMETALLI SRL " P. IVA: 02472410741 con sede legale e operativa in FRANCAVILLA FONTANA alla via GORIZIA SNC - fgl. 136 P.la 1994 nella persona del legale rappresentante sig.ra COLONNA CHIARA nata a FRANCAVILLA FONTANA il 09.09.1992 ed ivi residente in via CARDUCCI, 21, C.F.: CLN CHR 92P 49D 761 T.
- OGGETTO:** A.U.A. – Tutele acque- D.P.R. 13/3/2013, n. 59 e R. R. n. 26/2013 e n. 26/2011. Autorizzazione per rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs 152/06 e scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo ex R.R. 26/11 nell'impianto sito in FRANCAVILLA FONTANA alla via GORIZIA SNC - fgl. 136 P.la 1994

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE UNICA N. 02 del 16.03.2022

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere "a" e "b", del D.P.R. n. 59/2013

IL DIRIGENTE

Vista l'Autorizzazione Dirigenziale n.21 rilasciata in data 16.02.2022 dalla Provincia di Brindisi-Servizio Ambiente ed Ecologia alla "SOC. "ITALMETALLI SRL " P. IVA: 02472410741 con sede legale e operativa in FRANCAVILLA FONTANA alla via GORIZIA SNC - fgl. 136 P.la 1994 nella persona del legale rappresentante sig.ra COLONNA CHIARA nata a FRANCAVILLA FONTANA il 09.09.1992 ed ivi residente in via CARDUCCI, 21, C.F.: CLN CHR 92P 49D 761 T

ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, R.R. nr. 26/2013, R.R. nr. 26/2011, del Piano Direttore della Regione Puglia approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per la Regione Puglia n. 191 del 13/06/2002 e successivo Decreto n. 282 del 21/11/2003 e del D.Lgs. n. 152/2006, del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 per :

- il rinnovo dell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
- lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo ai sensi del R.R. 26 del 12.12.2011 e ss.mm.ii. presso l'impianto sito alla via Gorizia, snc, Fgl. 136 , p.la 1994, con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nello stesso provvedimento di Autorizzazione



Dirigenziale n. 21 del 16.02.2022 della Provincia di Brindisi, già citato;

Vista la dichiarazione asseverata a firma del tecnico Ing. Cosimo Pescatore attestante la conformità dell'attività alla normativa ed ai titoli edilizi, urbanistici e paesaggistici, pervenuta a questo Ente ed acclarata al prot. gen al n. 9538 sotto la data del 01.03.2022;

Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Francavilla Fontana, incardinato in questa Area Tecnica Urbanistica – Servizio Attività Produttive e SUAP, ha competenza all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere "a" e "b" del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto altresì della necessità di provvedere in merito;

DISPONE

di prendere atto dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 21 rilasciata in data 16.02.2022 dalla Provincia di Brindisi-Servizio Ambiente ed Ecologia alla Società **ITALMETALLI SRL**, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto altresì la dichiarazione asseverata a firma del tecnico Ing. Cosimo Pescatore attestante la conformità dell'attività alla normativa ed ai titoli edilizi, urbanistici e paesaggistici, pervenuta a questo Ente ed acclarata al prot. gen al n. 9538 sotto la data del 01.03.2022;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

alla Società **"SOC. "ITALMETALLI SRL "** P. IVA: 02472410741 con sede legale e operativa in **FRANCAVILLA FONTANA** alla via **GORIZIA SNC - fgl. 136 P.la 1994** nella persona del legale rappresentante sig.ra **COLONNA CHIARA** nata a **FRANCAVILLA FONTANA** il **09.09.1992** ed ivi residente in via **CARDUCCI, 21, C.F.: CLN CHR 92P 49D 761 T**, ai sensi della parte terza del D.Lgs. nr. 152/2006 e ss.mm. ii. e dei R.R. nr. 26/2013 e nr. 26/2011, secondo le procedure di cui al D.P.R. nr. 59/2013, che ha disciplinato il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per :

- il rinnovo dell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
- lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo ai sensi del R.R. 26 del 12.12.2011 e ss.mm.ii. presso l'impianto sito alla via Gorizia, snc, Fgl. 136 , p.la 1994, con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nello stesso provvedimento di Autorizzazione Dirigenziale n. 21 del 16.03.2022 rilasciato dalla Provincia di Brindisi, ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la dichiarazione asseverata a firma del tecnico Ing. Cosimo Pescatore attestante la conformità dell'attività

alla normativa ed ai titoli edilizi, urbanistici e paesaggistici, pervenuta a questo Ente ed acclarata al prot. gen al n. 9538 sotto la data del 01.03.2022;

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 3(tre) decorrenti dalla data di rilascio della presente.

Il presente provvedimento viene trasmesso per pec:

- alla Società ITALMETALLI S.R.L. - sede legale alla Via GORIZIA S.N.C., pec italmetallisrl@pec.it
- alla Regione Puglia servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
- all'Acquedotto Pugliese, pec acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - gestione impiantidepurazione@pec.aqp.it
- alla Provincia di Brindisi-Servizio Ambiente ed Ecologia, pec servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza, pec provincia@pec.provincia.brindisi.it
- all'ARPA Puglia-DAP di Brindisi, pec dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- all'Azienda Sanitaria Locale Asl BR pec protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it spesal.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it;
- all'Autorità di Bacino protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Francavilla Fontana pec poliziamunicipale@francavillafontana.puglia.it
- al Dirigente Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana pec l.scatigna@comune.francavillafontana.br.it


Francavilla Fontana, 16.03.2022

IL RESPONSABILE AA.PP. E SUAP
Dott. Francesca Galiano



IL DIRIGENTE AA.PP. E SUAP
Ing. Leonardo Scatigna





PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 21 del 16-02-2022

Oggetto: Ditta ITALMETALLI s.r.l. di Francavilla Fontana

DPR 13/3/2013, n. 59 Autorizzazione Unica Ambientale per rinnovo iscrizione nel rinnovo dell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs.152/06 e scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo ex R.R. 26/11

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA'ARE 4 – AMBIENTE E MOBILITA'**Richiamati:**

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1159 del 14.07.09 con la quale la società Cometal s.r.l. con sede legale e operativa in Francavilla Fontana alla via Gorizia s.n. e amministratore unico la Sig.ra Lonoce Maria Giuseppa, veniva iscritta nel Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti come previsto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06;
- Le Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Brindisi n. 1967 del 30/11/2010 e n. 558 del 28/04/2011 con cui, ad integrazione della D.D. n. 1159/09, sono stati autorizzati nuove tipologie di rifiuti;
- il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 121 del 4.11.2014 con il quale è stata concessa alla società Cometal s.r.l. una proroga dell'iscrizione nel Registro provinciale della durata di un anno con la finalità di non interrompere l'attività di recupero e di consentire l'espletamento delle procedure di VIA;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 79 del 07.08.2015 con il quale è stato espresso giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale (V.I.A. postuma), con prescrizioni, sul progetto e le attività dello stabilimento esistente di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, metallici e non metallici; con tale provvedimento sono stati previsti:
 - un quantitativo annuo massimo di rifiuti trattati pari a 34.750 tonnellate (operazioni R4 e R13);
 - un quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattati pari a 70 tonnellate (operazione R4), di cui:
 - 65,4 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.1;
 - 3 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.2;
 - 1,6 tonnellate di rifiuti della tipologia 5.19;
 - una capacità di stoccaggio istantanea pari a 134 tonnellate.
- Il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 109 del 09/12/2015 con cui è stata rinnovata alla società Cometal s.r.l. l'iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dei quantitativi indicati con il P.D. n. 79/2015.

Richiamato:

- Il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 26 del 09/03/2016 con il quale si autorizzava il cambio di titolarità in favore della società Italmetalli s.r.l. del Provvedimento Dirigenziale n. 109 del 09/12/2015;
- la PEC inviata il 28/10/2016 con la quale il Gestore comunicava il cambio di Amministratore Unico, nominando il sig. Leo Arcangelo, nato a Francavilla Fontana (BR) il 13/12/1979.

Visti:

- La nota acquisita al prot. n. 27924 del 16/09/2019 con cui la società Italmetalli s.r.l. ha inoltrato in data 13/09/2019, per il tramite del SUAP di Francavilla Fontana (n. pratica 02472410741-09092019-1721), ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi:
 - Rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.152/06, di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 26 del 09/03/2016;
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo, di cui alla Parte terza del D.Lgs. n.152/06;
- La documentazione allegata all'istanza:
 - copia del bollettino postale con versamento di 300,00€, quale quota parziale degli oneri istruttori;
 - copia del bonifico per gli oneri istruttori inerenti l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (500,00€);
 - delega al tecnico incaricato da parte del legale rappresentante;
 - copia dei documenti di identità del legale rappresentante e del tecnico delegato, ing. C. Pescatore;
 - Dichiarazioni da parte del Legale Rappresentante circa:
 - Le attività di prevenzione incendi;
 - le attività di recupero;
 - il possesso dei requisiti soggettivi;
 - i compiti di vigilanza e controllo per l'attività di recupero rifiuti;
 - le attività analisi sui rifiuti;
 - di non assoggettabilità dell'immobile a vincoli ambientali e idrogeologici;
 - il titolo di proprietà dell'immobile;
 - la non varianza dei presupposti alla base della precedente autorizzazione;
 - Autorizzazione del Comune di Francavilla Fontana per scarico delle acque reflue in vasca Imhoff (prot. 7364/2/1 del 24/10/2011), con allegato parere favorevole dell'ASL-SISP di Brindisi (prot. 75_2011);
 - Certificato di agibilità n. 461/2007, rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana con destinazione dei locali adibiti a Uffici e Servizi, Centro di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione di rottami ferrosi;

- 
- Certificazione conformità al Regolamento UE n. 333_2011 circa l'attività di recupero di rottami metallici (scad. 01/01/2019);
 - Lista di valutazione di conformità all'allegato 5 del D.M. 5/02/1998;
 - Manuali con schemi dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e delle acque di prima pioggia;
 - Piano Emergenza Interno Rifiuti ai sensi dell'art. 26-bis della Legge n. 132/2018, con relativi n. 2 allegati;
 - copia della ricevuta di AQP per fornitura idrica occasionale;
 - dichiarazione del tecnico incaricato circa la assoggettabilità dell'impianto al D.P.R. 151/2011 (CPI n. 14259 del 26/02/2008, rinnovato in data 08/01/2019);
 - copia dei libretti, schede e delle dichiarazioni di conformità dei mezzi aziendali;
 - Relazione tecnica inerente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
 - n.7 Rapporti di Prova circa le analisi effettuate su fanghi e acque reflue conferiti a seguito del trattamento (2016-2019);
 - n.5 copie di formulari emessi a seguito di smaltimento di fanghi e acque reflue (2016-2018)
 - copia della visura camerale, datata 30/08/2018;
 - copia del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (n. 203 del 21/04/2006) e copia di n.3 permessi a costruire rilasciati dal Comune di Francavilla Fontana:
 - n.390 del 19/12/2006;
 - n.20 del 25/01/2007;
 - n. 104 del 12/04/2007;
 - Relazione tecnica per autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;
 - Relazione idrogeologica;
 - tavole grafiche:
 - Tavola 01_Inquadramento territoriale;
 - Tavola 02_Planimetria e profilo stabilimento con aree di lavorazione;
 - Tavola 03_Sezioni e prospetti uffici e servizi;
 - Tavola 04_Impianti trattamento acque reflue civili e meteoriche;
 - tabella riepilogativa dei codici CER con relativi quantitativi;
 - copia dell'atto di compravendita redatto il 22/11/2016 dall'avv. Giuseppina Balestra con cui la società Cometal f srl ha venduto alla società Italmetalli srl l'immobile sito in Francavilla Fontana alla via Gorizia s.n., comprensivo dell'impianto oggetto dell'istanza di rinnovo.
 - La nota prot. 33336 del 04/11/2019 con cui, riscontrando la documentazione trasmessa di cui la nota n. 27924, la Provincia di Brindisi richiedeva l'integrazione della seguente documentazione:
 - versamento di 300,00€ quale saldo degli oneri istruttori per il rinnovo iscrizione al registro provinciale;
 - Marca da bollo di € 16,00 da allegare all'istanza;
 - Relazione dettagliata e documentata circa l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzativo n. 26 del 09/03/2016, in particolar modo per i punti 11), 15), 16), 17) e 19);
 - vista l'esistenza del vincolo escludente *area agricola*, come da D.G.R. n. 819 del 23.4.2015 (Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali), deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/200, quale parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela dello stesso vincolo;
 - informazioni circa la conformità edilizia e Urbanistica delle opere realizzate;
 - relazione tecnica aggiornata, priva di riferimenti allo stoccaggio e alla lavorazione di rifiuti pericolosi;
 - l'elenco dei codici CER trattati, aggiornato con il quantitativo istantaneo, sia per i rifiuti da gestire nelle fasi di messa in riserva che per le materie prime seconde recuperate;
 - relazione idrogeologica aggiornata con:
 - precisa rappresentazione grafica dell'ubicazione dell'impianto;
 - nuove tabelle chiare e leggibili per le caratteristiche del pozzo preso in esame a pagina 5;
 - Stralcio Corografico, in adeguata scala, con indicazione di almeno due pozzi regolarmente autorizzati, presenti nell'area di interesse dello scarico ed ubicati a monte ed a valle dello stesso, in direzione del flusso di falda, da utilizzare per il monitoraggio delle acque di falda;
 - dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, relative all'immutato stato dei luoghi e delle attività e al rispetto delle prescrizioni, aggiornate con i riferimenti ai precedenti provvedimenti autorizzativi n.79 del 07/08/2015 e n.26/2016.
 - La nota acquisita al prot. n. 36866 del 04/12/2019, con cui il Gestore, tramite il SUAP di Francavilla F.na, riscontrava la richiesta di cui alla nota n.33336, trasmettendo:
 - Copia del versamento di 300,00€ e marca da bollo da 16,00€;
 - Relazione circa l'ottemperanza alle prescrizioni del P.D. n.26/2016 con allegati:

- Copia della comunicazione di conclusione lavori di manutenzione con rapporti di prova relativi al campionamento del top soil (già trasmessa il 06/06/2016);
- Attestazione di conformità al R. E. n. 333/2011 (scad. 31/12/2021);
- Documentazione (FIR, rapporti di prova, note del registro di carico e scarico) circa lo smaltimento delle acque meteoriche (prima pioggia e successive) nel periodo 2016-2019;
- Studi di impatto acustico elaborati annualmente nel periodo 2017-2019;
- Relazioni di monitoraggio annuali per il periodo 2017-2019;
- Richiesta di parere al Comune di Francavilla Fontana circa il vincolo escludente;
- Relazione tecnica aggiornata circa l'attività di recupero;
- Nota di integrazione alla relazione idrogeologica, con allegati stratigrafie di pozzi a monte e valle dello scarico e autorizzazione del pozzo a monte;
- Dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di conformità dell'impianto a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi n.79/2015 e n.26/2016.
- La nota inviata dal Gestore l'11/05/2020, acquisita al prot. n. 13241 del 25/05/2020, con cui comunicava che in data 07/05/2020 veniva nominata dall'assemblea dei soci quale nuovo amministratore la sig.ra Lonoce Maria Giuseppa nata a Francavilla Fontana l'8/08/1968; alla stessa nota veniva allegato il verbale di assemblea.
- La nota prot. n.5235 del 15/02/2021 con cui la Provincia di Brindisi ha indetto la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, finalizzata alla valutazione dell'istanza di rinnovo in questione;
- La nota acquisita al prot. n. 25961 del 03/08/2021, con cui il Gestore comunicava che in data 13/07/2021 veniva nominata dall'assemblea dei soci quale nuovo amministratore la sig.ra Colonna Chiara nata a Francavilla Fontana il 09/09/1992, allegando il verbale di assemblea e copia della visura camerale.
- La nota prot. n. 35786 dell'08/11/2021 con cui è stato trasmesso da parte della Provincia il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi contenente, visto il silenzio del Comune di Francavilla Fontana, l'indicazione da recepire nel provvedimento finale della condizione risolutiva subordinata alla eventuale adozione di provvedimenti esecutivi da parte del Comune di Francavilla Fontana in materia di urbanistica, pianificazione e tutela del territorio circa l'incompatibilità dell'impianto con la destinazione urbanistica dell'area.
- La documentazione integrativa trasmessa dal Gestore nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi:
 - Tabella riepilogativa dei rifiuti trattati, con l'indicazione dei quantitativi massimi e dei quantitativi istantanei stoccabili;
 - Tabella relativa alle materie prime seconde recuperate, con l'indicazione dei quantitativi massimi e dei quantitativi istantanei stoccabili;
 - Planimetria aggiornata con la distinzione delle aree utilizzate per la lavorazione e relativa indicazione di superfici e volumetrie dedicate.
- La nota acquisita al prot. n. 41663 del 27/12/2021 con la quale il Gestore ha inoltrato la delibera del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana n. 115 del 14/12/2021 con cui, prendendo atto della nota acquisita al prot. dell'Ente Comunale n. 43244 del 05.11.2021 con la quale la ditta Italmetalli srl si dichiara *disponibile a delocalizzare l'attività in zona ASI entro il termine di tre anni dalla disponibilità dell'area*:
 - è stato espresso parere favorevole alla localizzazione dell'impianto di recupero della ditta ITALMETALLI S.R.L. al foglio catastale n. 136, particella 1994, contrada Pernicocca;
 - invita la ditta ITALMETALLI S.r.l. a programmare per il prossimo futuro la delocalizzazione dell'attività in conformità alla zonizzazione del vigente strumento urbanistico previo ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge;
- La nota acquisita al prot. n.3954 dell'08/02/2022 con cui l'Amministratore Unico, sig.ra Colonna Chiara, e il sig. Passa Angelo, quali soci della società ITALMETALLI S.R.L., hanno trasmesso le proprie dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi come previsti dell'art. 10 del D.M. 5/02/1998.

Rilevato dalla documentazione trasmessa e dalle dichiarazioni fornite dal Gestore e Tecnico di fiducia incaricato che:

L'IMPIANTO

- è localizzato a Francavilla Fontana (Br) alla via Gorizia snc, in un'area individuata catastalmente al foglio 136 p.la 1994, ricadente in zona "E" *area agricola* dello strumento urbanistico vigente;
- la superficie dello stabilimento è di circa 5.600 mq, di cui 4.200 mq di superficie impermeabile e 1.400 mq di area destinata a verde;
- il centro di raccolta è dotato di una recinzione in muratura, lungo tutto il perimetro, sufficientemente alta da minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, nonché l'eventuale dispersione all'esterno delle polveri generate dalla movimentazione di mezzi e materiali;

- dal punto di vista del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.T.R.) approvato con DGR 176/2015 e ss.mm.ii, l'area d'intervento non prevede vincoli e tutele;
- le aree adibite allo scarico, movimentazione e deposito dei rifiuti sono realizzate con una idonea pavimentazione impermeabile, resistente alle sostanze chimicamente aggressive, in grado di offrire una adeguata garanzia contro le eventuali contaminazioni del suolo e, conseguentemente, della sottostante falda;
- per i reflui che in maniera accidentale dovessero fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi è presente un sistema di disoleazione delle acque incidenti i piazzali, con accumulo in vasca stagna delle sostanze oleose eventualmente drenate;
- il centro di raccolta, non essendo servito da pubblica fognatura, è dotato di impianto di trattamento dei reflui civili provenienti dai servizi igienici (bagni e docce), con prima raccolta in fossa Imhoff e successivo smaltimento del liquido chiarificato sul suolo/sottosuolo;
- l'approvvigionamento idrico è assicurato mediante fornitura autobotti da AQP;
- l'impianto è dotato, inoltre, di:
 - una bilancia per misurare il peso dei rifiuti in ingresso;
 - impianto di trattamento delle acque meteoriche;
- l'impianto è dotato di idonee sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- all'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti macchinari:
 - Caricatore semovente F.Ili Tabarelli – mod. T385, telaio 075401
 - Caricatore semovente F.Ili Tabarelli – mod. T385, telaio 1017006
 - Pressa cesoia Taurus mod. C873P.A7KD;
 - Pressa Lollini – mod. AL4000, matricola 1608;
 - Tagliaprofilo Ecotecnica – mod. Mulino EC350, matricola 2003;
 - Caricatore stradale semovente a benna mordente – telaio n. 150, targa BR AA 178

L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- L'attività di gestione dei rifiuti speciali prevede il trattamento mediante le operazioni R4, "Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici", e R13, "Messa in riserva";
- il conferimento dei rifiuti in ingresso è organizzato in maniera da garantire la protezione dei materiali durante le operazioni di carico/scarico ed evitare danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi; durante questa fase viene effettuata una prima selezione e un controllo visivo del carico, per la verifica dei requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- i rifiuti in ingresso vengono suddivisi sulla base del codice CER;
- sui rifiuti tal quali e sui materiali recuperati (End of Waste) vengono eseguiti i previsti test di cessione e/o caratterizzazione analitica;
- Lo stoccaggio dei rifiuti nell'area di messa in riserva è strutturato in modo da:
 - evitare ogni contaminazione del suolo e, quindi, degli eventuali corpi ricettori profondi;
 - impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri;
 - tenere ben distinti i rifiuti in ingresso (destinati alle zone di messa in riserva) da quelli prodotti (destinati al deposito temporaneo) e dai materiali recuperati;
 - separare i materiali per categorie omogenee di rifiuto, distinguendo quelli da trattare da quelli da inviare ad altre operazioni di recupero o smaltimento;
 - non modificare le caratteristiche del rifiuto al fine di non pregiudicarne il successivo recupero/smaltimento (fatte salve le riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto ed il deposito);
- Le operazioni di trattamento prevedono, dopo una prima cernita manuale per la separazione del materiale grossolano non conforme, l'invio del materiale metallico selezionato all'impianto per la cesoiatura e la riduzione volumetrica; a seguire il materiale viene stoccato nelle aree dedicate;
- il materiale non idoneo (plastica, ferro, vetro, etc.) derivante dalle operazioni di selezione e recupero viene stoccato in cassoni scarrabili, adeguatamente identificati, posizionati sul piazzale di ricezione e messa in riserva dei rifiuti;
- In conformità a quanto previsto dal Provvedimento Dirigenziale n. 79 del 07.08.2015:
 - la capacità massima di lavorazione dell'impianto, con operazioni R4 e R13, è pari a 34.745 tonnellate annue;
 - il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi trattati con operazione R4 è pari a 70 tonnellate, di cui:
 - 65,4 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.1;
 - 3 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.2;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 98 del 31/12/2020, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dalla società Italmetalli s.r.l. e dalle risultanze istruttorie espletate dal responsabile del procedimento di poter accogliere positivamente l'istanza tesa al rinnovo per l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A U T O R I Z Z A

la società ITALMETALLI s.r.l., con sede legale e operativa in Francavilla Fontana (BR) alla via Gorizia sn, Cod.Fisc/P.IVA 02472410741, PEC *italmetallisrl@pec.it* per:

- a) il rinnovo dell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- b) lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo ai sensi del R.R. n. 26 del 12/12/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento autorizzativo, prendendo atto della disponibilità espressa dal Gestore al Comune di Francavilla Fontana ad una nuova localizzazione dell'impianto, ha una **durata di tre anni**. Una eventuale proroga, la cui istanza dovrà essere inviata **almeno sei mesi prima della scadenza** per il tramite del SUAP, potrà essere concessa esclusivamente per concludere le operazioni di delocalizzazione in altra area conforme alla attività svolta e sulla base di progetto che deve risultare definitivamente approvato con riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Resta salva la facoltà della Provincia di Brindisi di imporre il riesame dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, prima della scadenza qualora ricorrano i presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

Ai sensi dell'art.6 dello stesso D.P.R. n. 59/2013 specifica comunicazione documentata dovrà essere resa nel caso di modifiche sostanziali dell'impianto o dell'attività di recupero; analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso in cui intervengano delle modifiche dell'assetto societario, della destinazione d'uso dei luoghi o della titolarità dell'impianto;

Dà atto che l'Amministratrice Unica nonché Legale Rappresentante dell'impresa è la sig.ra Colonna Chiara.

Il presente provvedimento include n.2 allegati, "A" e "B", da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Allegato "A": Tab.1, Tipologie di rifiuti da gestire con relativi quantitativi massimi, e Tab.2 Materie Prime Seconde Recuperabili e relativi quantitativi massimi;
- Allegato "B": planimetria generale dell'impianto.

Con il presente provvedimento sono autorizzati i seguenti quantitativi massimi:

- quantitativo annuo massimo di rifiuti trattati (operazioni R4 e R13): **34.750 tonnellate**;
- quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattati (operazione R4) pari a **70 tonnellate** di cui:
 - 65,4 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.1;
 - 3 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.2;
 - 1,6 tonnellate di rifiuti della tipologia 5.19;
- capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti: **134 tonnellate (66 mc circa)**;
- quantitativo massimo annuo di materia prima seconda recuperata: 28.000 tonnellate;
- capacità massima di stoccaggio istantaneo di materia prima seconda: 105 mc

Si stabilisce che le attività dell'impianto dovranno avvenire alle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni a carico del Gestore:

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) le attività di recupero all'interno dell'impianto devono essere svolte nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 5/02/1998 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sulla base del layout aziendale riportato nell'allegato "B"; dovranno inoltre essere rispettate, per i rifiuti specifici, le disposizioni previste dai seguenti decreti:
 - a. D.Lgs n. 116/2020 (imballaggi);
 - b. D.Lgs. n.118/2020 (RAEE);
 - c. D.Lgs. n. 188/2020 (carta e cartone);
 - d. Regolamento (UE) n. 333/2011 (rottami metallici);
- 2) la gestione dell'impianto dovrà essere svolta secondo quanto stabilito in sede di Valutazione Impatto Ambientale di cui il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 79 del 07.08.2015;
- 3) dovranno essere evitati tutti i possibili sversamenti di sostanze contaminanti che possano pregiudicare le matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo; in particolare, dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo sversamento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
- 4) In caso di sversamenti accidentali, provocati da rilascio di sostanze durante le operazioni carico e scarico o durante il transito, è prevista la rimozione immediata a mezzo di sostanze adsorbenti da tenere dislocate nelle zone più nevralgiche. In caso di utilizzo, le predette sostanze adsorbenti saranno successivamente consegnate a ditte specializzate e smaltite ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
Inoltre dovranno essere chiuse le feritoie dedicate alla raccolta delle acque meteoriche e prossime all'area interessata dall'evento, arginando la stessa area per mezzo di idonee barriere, evitando in particolare che la sostanza raggiunga punti dove il suolo non sia protetto;
- 5) il Gestore durante l'esercizio dell'attività, dovrà rispettare i limiti di legge relativi all'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi, presumibilmente la pressa e la cesoia, e delle lavorazioni caratterizzate da alti livelli di emissione acustica;
- 6) dovrà essere operata con cadenza annuale la disinfezione e la derattizzazione del sito, conservando presso lo stabilimento le certificazioni delle avvenute operazioni;
- 7) il Gestore deve eseguire tutti i monitoraggi e i controlli ambientali indicati nell'allegato 3, rev. 1° giugno 2015 "Piano di Monitoraggio e Controllo", all'istanza di VIA con la frequenza ivi indicata, elaborando e trasmettendo alla Provincia di Brindisi una sintetica relazione sugli esiti di tale monitoraggio entro il 30 aprile di ogni anno di esercizio come riportato nel paragrafo 5.3 di tale elaborato;
- 8) per effetto del quantitativo di rifiuto da recuperare la Società ITALMETALLI s.r.l. è iscritta nella 3^a classe di attività ai sensi del D.M.A. 350/98 per cui è tenuta a corrispondere **entro il 30 aprile** di ogni anno un diritto d'iscrizione di € **387,34** da versare secondo le modalità previste sul sito della Provincia di Brindisi <https://www.provincia.brindisi.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/iban-e-pagamenti-informatici> specificando nella causale denominazione, sede legale, classe di appartenenza e anno cui il versamento è riferito; in caso di mancato versamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto l'iscrizione verrà sospesa;
- 9) la ditta è tenuta a comunicare ogni anno, entro il 30 aprile, il quantitativo di rifiuto recuperato nell'anno solare precedente;
- 10) alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nell'allegato 4, rev. 1° giugno 2015 "Piano di dismissione" all'istanza di VIA, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., parte quarta, titolo V "Bonifica di siti contaminati", al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifico Piano di Caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- 11) conservare presso lo stabilimento la copia del provvedimento definitivo di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal SUAP del Comune di Francavilla Fontana;
- 12) rispettare, per le attività dello stabilimento, le disposizioni dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con particolare riferimento alla gestione e alla manutenzione dei macchinari, delle attrezzature e dei sistemi

abbattimento delle emissioni, alla tenuta dei registri prescritti di seguito e alla costante pulizia e igiene dei luoghi di lavoro;

- 13) la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- 14) macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- 15) l'impianto antiincendio dovrà essere mantenuto a regola d'arte e dovranno essere rispettate le disposizioni previste con il CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi in data 26/02/2008 pratica n. 14259 e rinnovato in data 08/01/2019;
- 16) per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda espressamente alla normativa vigente in materia ambientale.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE RIFIUTI

- 17) Le tipologie di rifiuti che è possibile trattare, con relativi quantitativi massimi, sono quelle riportate nella tab.1 dell'allegato "A";
- 18) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- 19) per la tipologia 5.19 è possibile avviare a operazioni di recupero/riciclo di materiali metallici (R4) solo i rifiuti di tale tipologia che arrivino nel centro già bonificati, ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dai quali siano già stati asportati, presso altri impianti autorizzati, liquidi pericolosi, gas e batterie contenenti tali sostanze;
- 20) rifiuti appartenenti alla tipologia 5.1, parti di veicoli fuori uso, potranno essere accettati nell'impianto solo se già bonificati presso altri centri; qualora tali rifiuti, in arrivo da impianti di autodemolizione, dovessero risultare contaminati da sostanze pericolose, il Gestore deve respingere il relativo carico al mittente;
- 21) in relazione alle operazioni di recupero R4 sui rifiuti metallici, il Gestore deve attestare la conformità della materia prima seconda alle seguenti caratteristiche chimiche:
 - a. oli e grassi < 0,1% in peso;
 - b. PCB e PCT < 25 ppb;
 - c. inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri materiali indesiderati max 1% in peso;
 - d. solventi organici < 0,1% in peso;
 - e. polveri con granulometria < 10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - f. non radioattivo ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995;
- 22) gli stoccaggi in cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare in altezza la recinzione perimetrale dello stabilimento e comunque non oltre l'altezza di 2,5 m;
- 23) tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera convogliate o diffuse ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente; qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera, di qualsiasi tipo, la società deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 59/2013; inoltre, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
 - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- 24) le aree di messa in riserva devono essere dotate di adeguata cartellonistica, ben visibile per dimensione e posizionamento, ove indicare la tipologia di rifiuto stoccata e i quantitativi massimi di deposito;
- 25) le aree di deposito devono essere identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti, le norme inerenti la loro manipolazione e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 26) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 27) nei settori adibiti allo stoccaggio non devono essere effettuate operazioni di disassemblaggio e, più in generale, operazioni che possano danneggiare i rifiuti con conseguente rilascio di sostanze inquinanti e/o pericolose per l'ambiente;
- 28) deve essere sempre prevista un'ulteriore fase finale atta ad accertare la conformità del rifiuto recuperato alle caratteristiche delle materie prime seconde, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii e delle marcature CE;
- 29) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di recupero (ex art. 183 comma 1 lettera bb) "deposito temporaneo") devono essere stoccati all'interno di contenitori chiusi, posizionati al di sopra del basamento impermeabile e dotati di un idoneo sistema di etichettatura, con indicazione del codice CER;

- 30) i rifiuti prodotti devono essere raccolti per categorie omogenee, stoccati all'interno di idonei contenitori, dotati di un idoneo sistema di etichettatura e indicazione del codice CER, ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta secondo la necessità:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non potrà avere durata superiore a 18 mesi;
- 31) il trasporto dei rifiuti, in ingresso e in uscita dall'impianto, potrà essere effettuato solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovrà essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190, con i relativi formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE MATERIE PRIME SECONDE

- 32) Potranno essere recuperate materie prime seconde rivenienti dalle tipologie di rifiuti 3.1 e 3.2 come da tab.2 dell'Allegato A;
- 33) Il Gestore, nelle more dell'approvazione di apposito decreto di attuazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica, dovrà attenersi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 34) Il Gestore per ciascuna partita di rottami metallici dovrà stilare una dichiarazione di come previsto dall'allegato III del Regolamento UE n. 333/2011: una copia dovrà essere trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici mentre un'altra copia dovrà essere conservata dal Gestore per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano (art. 5);
- 35) Il Gestore dovrà applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011 (art.6);
- 36) **Entro venti giorni dalla adozione del presente provvedimento** il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi e a ARPA Puglia il certificato in corso di validità di conformità al Regolamento UE n. 333/2011; analoga trasmissione andrà fatta in occasione del rinnovo della stessa certificazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

- 37) il Gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"
- 38) le superfici scolanti dovranno essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
- 39) le acque di prima pioggia dovranno essere avviate a trattamento entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso;
- 40) deve essere effettuato, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
- 41) al Gestore è fatto divieto di riversare sul terreno e sulle aree a verde circostanti, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali che dovranno essere accumulate nella vasca già esistente e conferite ad idonei impianti di smaltimento previa caratterizzazione chimica;
- 42) I sedimenti e le parti galleggianti, eventualmente presenti a seguito del trattamento effettuato nell'impianto suddetto devono essere smaltiti come rifiuti;
- 43) evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità pubblica, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di raccolta e stoccaggio dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
- 44) **Almeno 3 giorni prima** dell'eventuale riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento accumulate, il Gestore dovrà trasmettere apposita comunicazione, corredata di idoneo rapporto di prova, alla Provincia di Brindisi e ARPA Puglia-DAP di Brindisi, evitando in modo assoluto qualsiasi scarico nell'ambiente di tali acque.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

- 45) il Gestore, dovrà realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26 come modificato e integrato dal Regolamento Regionale 26 Maggio 2016 n. 7, con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta dalla ditta, atte a:

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
 - effettuare idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alla vegetazione nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi agricola;
 - garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti;
- 46) lungo l'asse della condotta disperdente dovranno essere messe a dimora piante sempre verdi, ad elevato apparato fogliare, per consentire il rapido smaltimento del liquame chiarificato mediante evapotraspirazione, fatta eccezione delle essenze vegetali, vietate dalla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa;
- 47) Il terreno interessato dal sistema disperdente non dovrà essere utilizzato per la coltivazione di essenze destinate all'alimentazione umana e/o animale;
- 48) i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i., ovvero dal D.Lgs. n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 7/2016;
- 49) E' fatto divieto di utilizzo delle acque di falda a valle del sistema di dispersione per una distanza di almeno 100 (cento) metri da essa, per usi domestici o, per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall'autorità sanitaria;
- 50) in caso di accertata presenza di sostanze inquinanti, nelle acque di falda dei pozzi presenti nei dintorni e a valle di tutto il sistema di scarico interessati dalla direzione del flusso di falda, il titolare dello scarico si assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- 51) Devono essere adottate le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo dell'inquinamento del corpo ricettore;
- 52) In caso di accertata presenza di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area interessata dallo scarico, o in presenza di evidenti manifestazioni patologiche sulle piante interessate, determinate dalla presenza di sostanze incompatibili per un regolare sviluppo vegetazionale delle stesse, lo smaltimento delle acque reflue dovrà essere interrotto immediatamente e di tanto dovrà essere data immediata comunicazione a questo Ufficio;
- 53) il Gestore è obbligato ad allacciarsi alla pubblica fognatura non appena l'area ne sarà dotata.

PRESCRIZIONI PER LA NUOVA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

- 54) In prospettiva del trasferimento dell'attività di cui alla presente autorizzazione presso un nuovo lotto conforme per l'attività esercita, il Gestore dovrà per tempo inoltrare istanza per una nuova autorizzazione;
- 55) Alla dismissione dell'impianto per cessazione dell'attività presso l'attuale sito ubicato in Francavilla Fontana alla via Gorizia sn,, questo dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale a carico del Gestore, mediante la rimozione di tutti gli impianti e le attrezzature utilizzate, l'allontanamento/smaltimento di tutti i materiali eventualmente presenti presso l'impianto, indagini preliminari sul sito per verificare l'eventuale contaminazione del suolo, sottosuolo e della falda, e l'eventuale piano di caratterizzazione e bonifica in caso di accertata contaminazione del sito: tali attività di indagini dovranno essere effettuate sotto la supervisione di ARPA Puglia;
- 56) In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica.

La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, in conseguenza, il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità relativamente ai diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività in argomento.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione sono demandati ad ARPA Puglia – DAP di Brindisi.

La mancata osservanza delle prescrizioni indicate comporterà l'applicazione delle procedure previste dagli artt. 130 e 278 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al titolo V, Parte Terza ed all'art. 279 del medesimo decreto legislativo.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati dalla ditta in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione Portale del Cittadino/Autorizzazioni Ambiente ed Ecologia.

Il presente provvedimento, assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 da parte del SUAP del Comune di Francavilla Fontana, che comunque dovrà essere rilasciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dello stesso, fatti salvi gli obblighi relativi agli aspetti edilizi, urbanistici e paesaggistici di esclusiva competenza del Comune di Francavilla Fontana.

Il S.U.A.P. del Comune di Francavilla Fontana dovrà notificare il provvedimento conclusivo del procedimento, oltre che al Gestore, al Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL BR/1 e agli altri Enti ed Organi di controllo che riterrà opportuni.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 16.02.2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 16.02.2022

Il Responsabile del Procedimento

Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento e Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 16.02.2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Allegato A



TAB.1 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA TRATTARE E QUANTITATIVI MASSIMI

TIPOLOGIA RIFIUTI		ATTIVITA' DI RECUPERO	QUANTITATIVI ANNUI	CAPACITA' STOCCAGGIO Istantaneo	
Paragrafo D.M. 5/2/98	CER		tonn/annue	tonn	mc
1.1: Rifiuti di carta, cartone, ecc.	[150101] [150105] [150106] [200101]	R13	5	134	66
2.1: Imballaggi, vetro di scarto, ecc.	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	R13	30		
3.1: Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	R13, R4	27.000		
3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe.	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	R13, R4	1.000		
4.1: Scorie provenienti dall'industria della metallurgia, ecc.	[060902] [100601] [100612] [100809] [100811] [101003]	R13	200		
5.1: Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, ecc.	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	R13	2000		
5.5: Marmitte catalitiche esauste.	[160801]	R13	10		
5.8: Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	R13	100		
5.19: Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo, ecc.	[160214] [160216] [200136]	R13, R4	400		
6.1: Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, ecc.	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	R13	2000		
9.1: Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	R13	2000		
totale annuo			34745		
<p>NOTA:</p> <p>Non verranno superate le soglie di trattamento giornaliero di rifiuti non pericolosi tramite operazioni R4, ovvero 70 tonnellate al giorno, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65,4 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 3.1; - 3 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 3.2; - 1,6 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 5.19. 					

Tab.2 - MATERIE PRIME SECONDE RECUPERABILI

MATERIA PRIMA SECONDA	QUANTITATIVI ANNUI	CAPACITA' STOCCAGGIO Istantaneo	
	tonn/annue	tonn	mc
3.1: Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	27.000	270	100
3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	1.000	10	5
Tot.	28.000	280	105

